



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **219**

Prot. n. 29/15D

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### O G G E T T O:

L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA - Variante al piano regolatore generale APPROVAZIONE CON MODIFICHE - prot. n. 29/15D.

Il giorno **16 Febbraio 2015** ad ore **08:12** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICE PRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Presenti: ASSESSORI

**DONATA BORGONOVO RE**  
**CARLO DALDOSS**  
**MICHELE DALLAPICCOLA**  
**SARA FERRARI**  
**MAURO GILMOZZI**

Assenti:

**UGO ROSSI**  
**TIZIANO MELLARINI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

**PATRIZIA GENTILE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 31 ottobre 2013, il Comune di FAI DELLA PAGANELLA ha provveduto alla prima adozione della variante al piano regolatore generale redatta secondo la procedura prevista dagli articoli 40 e ss. della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (*Ordinamento urbanistico e tutela del territorio*), come richiamati dall'art. 148 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) le cui disposizioni di natura transitoria continuano a trovare applicazione a tutti i procedimenti di variante in cui il parere provinciale, di cui al successivo comma 5, lettera a) del medesimo articolo 148, sia stato reso prima del 4 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3, "Modificazioni della legge urbanistica provinciale e disposizioni connesse sulla legge provinciale sui trasporti", che ha abrogato la sopra richiamata disciplina transitoria;

la presente variante è finalizzata ad un complessivo aggiornamento cartografico e normativo dello strumento urbanistico in conformità al quadro pianificatorio provinciale intervenuto con l'approvazione del nuovo codice dell'urbanistica e dell'edilizia con adeguamento, in particolare, alle disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, alle specifiche tecniche per "l'Uniformità e omogeneità della pianificazione per il Governo del territorio", nonché ai criteri di programmazione commerciale previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013 e alla disciplina degli alloggi destinati a residenza di cui alla legge provinciale 11 dicembre 2005, n. 16;

la proposta di variante è stata corredata del documento di verifica di assoggettabilità della variante alla necessità di predisporre il documento di rendicontazione urbanistica predisposto ai sensi del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg. e s.m. - che definisce le "Linee guida per l'autovalutazione dei piani". In tale documento, l'Amministrazione comunale, verificata la coerenza delle nuove previsioni adottate rispetto agli obiettivi prefissati, alle componenti ambientali e al quadro urbanistico del nuovo PUP, ha motivato le ragioni per le quali la stessa non è soggetta a rendicontazione urbanistica, concludendo che "*gli impatti sull'ambiente sono generalmente neutri.*";

ai sensi delle nuove disposizioni dell'articolo 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (*Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico*) si evidenzia che in sede di adozione della variante si è dato atto della valutazione espressa dal Comune di FAI DELLA PAGANELLA in ordine al mutamento di destinazione delle aree soggette ad uso civico di cui all'Allegato 06 "Verifica relativa ai beni gravati di uso civico";

ai sensi dell'art. 148, comma 5, lettera a) "Disposizioni per l'approvazione dei primi piani territoriali delle comunità e dei piani regolatori generali" della nuova l.p. 04 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e tutela del territorio), gli atti di variante, trasmessi al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con nota protocollata in data 08 novembre 2013 n. 610096, sono stati esaminati dal Servizio provinciale, il quale, con valutazione n. 14 di data 24 febbraio 2014, ha espresso un parere che, in considerazione delle problematiche emerse in sede di esame della variante, anche a seguito delle valutazioni espresse dalla Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico determinato dalle varianti ai PRG, subordina l'adozione definitiva della stessa ad un approfondimento delle problematiche poste dalle competenti strutture provinciali e alla modifica dei relativi contenuti secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera A);

con comunicazione prot. 112064/18.2.2 – 2013-237 di data 27 febbraio 2014 la valutazione del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 14/2014 è stata trasmessa all’Amministrazione comunale di FAI DELLA PAGANELLA affinché la stessa, valutati i contenuti del parere, potesse procedere all’adozione definitiva della variante;

a seguito dell’accoglimento di osservazioni presentate in prima istanza che hanno comportato l’introduzione di modifiche rispetto alle previsioni della variante deliberata in prima adozione e in considerazione della necessità di adeguare la variante ai criteri di programmazione commerciale previsti dall’articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”, approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013, l’Amministrazione comunale ha adottato nuovamente la variante al piano regolatore di FAI DELLA PAGANELLA ai sensi dell’art. 148, comma 5, lettera d), disponendone una nuova pubblicazione e reiterando quindi la procedura per la presentazione di osservazioni limitatamente alle parti oggetto di modifica;

con verbale di deliberazione commissariale n. 01 di data 10 luglio 2014, il Comune di FAI DELLA PAGANELLA ha infatti provveduto alla seconda adozione della variante e al suo deposito per 30 giorni, modificando i relativi allegati elaborati in parziale accoglimento delle osservazioni di merito espresse dal Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, nonché in recepimento delle osservazioni intervenute in sede di deposito ed integrato gli stessi con lo studio geologico relativo alle varianti 10A e 10B richiesto in sede di Conferenza di Servizi per la verifica preventiva del rischio idrogeologico, con una specifica relazione in cui vengono rappresentate le modifiche introdotte, l’esame delle osservazioni pervenute e le controdeduzioni alla valutazione tecnica provinciale; in tale sede il Comune ha anche provveduto all’adeguamento del PRG ai criteri di programmazione commerciale previsti dall’articolo 13 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Disciplina dell’attività commerciale”, approvati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1339 di data 01 luglio 2013;

con nota protocollo n. 390959di data 21 luglio 2014 lo studio geologico fatto predisporre dal Comune di FAI DELLA PAGANELLA relativamente alle previsioni ricadenti in area a rischio geologico, è stato trasmesso dal Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio al Servizio Geologico e al Servizio Bacini montani della PAT per le valutazioni di competenza;

il Servizio Geologico, con parere prot 520933 di data 01 ottobre 2014, sulla base dei contenuti e delle indicazioni presenti nello studio di compatibilità, ha ritenuto che la previsione di cui alle varianti 10A e 10B è ammissibile, *“a condizione che l’edificazione sia subordinata agli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi sulle opere di protezione (barriere paramassi) collocate a monte delle varianti in oggetto, ai fini della messa in sicurezza della zona, e che venga garantita nel tempo dall’Amministrazione comunale la periodica manutenzione”*;

il Servizio Bacini Montani con parere prot. n. 501970 di data 23 settembre 2014, constatato il recepimento in sede di seconda adozione della variante delle indicazioni espresse in sede di conferenza dei servizi di data 13 gennaio 2014, ha espresso valutazione favorevole alla variante medesima;

ai sensi dell’articolo 41, comma 1 della l.p. 5 settembre 1991, n. 22, come richiamato dall’articolo 148, comma 5 della l.p. n. 1 del 2008, la variante adottata in seconda adozione è stata trasmessa al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, esaminata la coerenza rispetto al PUP, alle valutazioni precedentemente espresse e alle scelte effettuate dal Comune in sede di seconda adozione della variante, con valutazione tecnica n. 1940VPC di data 02 ottobre 2014, nella quale vengono recepite anche le valutazioni espresse dal Servizio geologico e dal Servizio Bacini montani sullo studio di compatibilità, ha espresso parere favorevole alla adozione definitiva della variante subordinatamente ad un’ulteriore modifica e integrazione dei relativi contenuti

secondo le condizioni e le osservazioni esposte nel testo riportante la valutazione stessa che si allega come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sub lettera B);

il Comune di FAI DELLA PAGANELLA preso atto della suddetta valutazione complessiva del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, con deliberazione commissariale n. 02 di data 25 novembre 2014, pervenuta in data 26 novembre 2014, ha provveduto alla definitiva adozione della variante ridefinendone i contenuti e i relativi allegati elaborati sulla base delle condizioni e osservazioni espresse dalle strutture provinciali competenti; successivamente con deliberazione n. 03 di data 02 dicembre 2014 ha provveduto ad integrare la citata variante con la documentazione relativa alla verifica dei beni gravati da uso civico;

ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22, la variante definitivamente adottata è stata trasmessa nuovamente al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio il quale, con valutazione tecnica n. 1940VPC2 di data 26 gennaio 2015, preso atto del sostanziale recepimento delle richieste provinciali, in particolare quelle in materia di commercio, ha espresso parere favorevole alla variante subordinatamente alla predisposizione delle seguenti correzioni al fine di definire tutte le incongruenze evidenziate in sede di valutazione provinciale della variante:

“- la tabella C relativa alle fasce di rispetto stradale non riporta i parametri delle fasce di rispetto che il PRG deve fissare;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 2023 del 2010 e i relativi allegati non va allegata alle norme di attuazione del PRG, rinviando alle disposizioni provinciali a meno dei casi di precisazione che le stesse disposizioni provinciali assegnano al PRG;

- gli schemi tecnici esemplificativi in materia di elementi geometrici e di distanze, pubblicati nel sito internet del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, si configurano come strumento di supporto privo di valenza normativa; non vanno pertanto allegati alle norme di attuazione del PRG;

- nelle norme di attuazione va inserito il rinvio agli studi di compatibilità, allegati al piano, per le varianti 10A e 10B;

- il testo delle norme di attuazione, rivisto come sopra richiesto, va consegnato nel formato di raffronto e nel formato definitivo.”

Quanto alle previsioni individuate con le varianti 10 A e 10 B si precisa che le stesse sono subordinate alle condizioni stabilite dallo studio di compatibilità allegato alla variante quale parte integrante della medesima;

In considerazione di quanto sopra esposto, viste le valutazioni tecniche provinciali, si propone alla Giunta provinciale l'approvazione della variante al PRG di FAI DELLA PAGANELLA adottata definitivamente dal Comune con deliberazione commissariale n. 02 di data 25 novembre 2014, negli elaborati che -, modificati in recepimento alle richieste provinciali, di cui in particolare alla valutazione tecnica conclusiva n. 1940VPC2 di data 26 gennaio 2015 del Servizio Urbanistica e tutela del Paesaggio, come sopra riportate, - insieme allo studio di compatibilità, si allegano al presente provvedimento, come parte integrante e sostanziale sub lettera C).

Ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udito il Relatore;

- visti gli atti citati in premessa;
- vista la L.P. 07.08.2003, n. 07 e s.m.;
- vista la L.P. 05.09.1991, n. 22 e s.m.;
- vista la L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m.;
- vista la L.P. 27.05.2008, n. 5 e s.m.;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

- 1) di introdurre nella variante al piano regolatore del Comune di FAI DELLA PAGANELLA, adottata in via definitiva dal Comune con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 25 novembre 2014, integrato con deliberazione commissariale n. 03 del 2 dicembre 2014, le modifiche richieste e contenute nelle valutazioni tecniche espresse dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, come evidenziate in premessa;
- 2) di allegare quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento le valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio n. 14 di data 24 febbraio 2014 e n. 1940VPC di data 02 ottobre 2014 corrispondenti rispettivamente agli allegati A) e B);
- 3) di approvare, con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale del Comune di FAI DELLA PAGANELLA definitivamente adottata con verbale di deliberazione commissariale n. 02 di data 25 novembre 2014, negli elaborati di piano che, modificati secondo le indicazioni contenute nelle valutazioni tecniche del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio, costituiscono, insieme allo studio di compatibilità parte integrante e sostanziale del presente provvedimento sub lettera C) ;
- 4) di dare atto che la variante al piano regolatore generale del Comune di FAI DELLA PAGANELLA risulta adeguata ai criteri di urbanistica commerciale di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1339 del 2013 e alla disciplina degli alloggi destinati a residenza di cui alla legge provinciale 11 dicembre 2005, n. 16;
- 5) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge.

ET